

Allegato B

Diritto allo studio scolastico Indirizzi operativi e modalità procedurali per la programmazione ed assegnazione delle risorse e per la gestione del sistema.

Il presente documento dispone indirizzi operativi ed indica modalità per la programmazione, il controllo e la gestione del sistema degli incentivi economici individuali in materia di Diritto allo studio, così come puntualmente definiti nell'allegato A, paragrafo IV, della presente delibera.

A. Procedure e tempi per la programmazione, l'assegnazione, l'erogazione ed il controllo delle risorse.

1. I fondi disponibili per gli incentivi economici individuali di cui all'allegato A, fatta eccezione per i fondi destinati alle borse per le isole minori, sono ripartiti dalla Regione fra le Province, e da queste fra i Comuni del proprio territorio, sulla base di specifici indicatori e criteri di riparto.

La Regione provvede a richiedere ad Irpet la revisione degli indicatori di riparto sinora utilizzati al fine di aggiornarli e renderli più rispondenti alle esigenze dei territori. In particolare gli indicatori di riparto devono tenere conto della distribuzione territoriale delle famiglie con reddito ISEE sino a 15.000,00 euro con figli in età scolare, nonché della localizzazione effettiva delle diverse scuole sul territorio e dei relativi iscritti.

I nuovi indicatori Irpet saranno approvati con successivo atto ed applicati a partire dall'anno scolastico 2009-2010. A partire da tale anno scolastico saranno altresì approvate ed applicate anche modalità di riparto finalizzate da una parte ad incentivare l'investimento di risorse locali per interventi di diritto allo studio e dall'altra a finanziare prassi provinciali volte a promuovere equità e parità di trattamento sul territorio provinciale.

La Regione adotta il riparto dei fondi propri fra le Province entro il **30 maggio** dell'anno solare nel quale ha avvio l'anno scolastico di riferimento. Entro la stessa data la Regione comunica in via provvisoria alle province il riparto provvisorio dei fondi statali sulla base dell'assegnazione dell'anno precedente.

Il riparto dei fondi statali viene comunicato dalla Regione alle Province in via definitiva entro il **5 settembre**, ovvero in ogni caso previa comunicazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dell'atto formale di riparto fra le Regioni dei fondi statali finalizzati.

Le Province provvedono alla relativa comunicazione ai Comuni.

Le Province effettuano il riparto provvisorio delle risorse fra i Comuni del proprio territorio entro il **15 luglio**. Entro la stessa data esse indicano ai Comuni le modalità operative e procedurali per la trasmissione delle graduatorie.

I Comuni adottano i bandi per l'erogazione dei benefici entro il **30 settembre** e trasmettono alle Province entro il **20 dicembre** le graduatorie dei soggetti in possesso dei requisiti per ottenere i diversi incentivi messi a bando.

Sulla base del riparto effettivo del fondo statale comunicato dalla Regione, nonché dei fabbisogni effettivi registrati dai Comuni, le Province procedono ad adottare il riparto definitivo dei fondi fra i Comuni.

L'assegnazione definitiva ai Comuni viene effettuata dalle Province anche attraverso compensazione fra i Comuni del territorio provinciale, al fine di assicurare un utilizzo efficace ed equo delle risorse disponibili.

Le Province comunicano alla Regione **entro il 31 gennaio** gli esiti delle graduatorie definitive dei Comuni del proprio territorio e le relative assegnazioni finanziarie relativamente ai diversi incentivi.

Le Province trasmettono alla Regione i dati relativi sulla base di specifici *format* definiti dal Settore regionale competente che consentano l'acquisizione di dati conoscitivi per ciascun Comune, relativi al fabbisogno rilevato e alla sua distribuzione per fasce ISEE, al numero dei soggetti beneficiari per ordine e grado di scuola, con l'indicazione dei fondi da erogare.

La Regione provvede ad erogare ai Comuni i finanziamenti spettanti per i libri di testo e per le borse di studio, al ricevimento dei dati relativi alle graduatorie ed assegnazioni definitive da parte di ciascuna Provincia.

2. La Regione provvede a stanziare i fondi destinati a finanziare le borse per le isole minori entro il **30 maggio** dell'anno solare nel quale ha avvio l'anno scolastico di riferimento.

I Comuni delle Isole di Capraia e del Giglio adottano i bandi per l'erogazione delle borse entro il **30 settembre** e trasmettono alla Regione – Settore Infanzia e Diritto agli Studi - entro il **30 novembre** le graduatorie dei soggetti in possesso dei requisiti per ottenere la borsa.

I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi al fabbisogno rilevato e alla sua distribuzione per fasce ISEE, al numero dei soggetti beneficiari, con l'indicazione degli importi spettanti.

La Regione provvede ad effettuare entro il **15 dicembre** il riparto fra i due Comuni sulla base degli aventi diritto. Qualora il fabbisogno risulti superiore agli stanziamenti previsti, la Regione opera il riparto delle risorse disponibili proporzionalmente al fabbisogno dei due Comuni. Qualora lo stanziamento regionale risulti invece in eccedenza rispetto al fabbisogno rilevato nei due Comuni, la Regione potrà utilizzare il residuo nell'ambito delle risorse per gli altri incentivi economici per il DS.

Le graduatorie definitive sono inviate dai due Comuni alla Regione entro il **15 gennaio**. La Regione provvede ad erogare ai Comuni i finanziamenti spettanti.

B. Modalità operative per la gestione del sistema degli incentivi.

1. Avvisi pubblici per l'assegnazione degli incentivi economici individuali

Gli avvisi per l'assegnazione degli incentivi economici individuali sono adottati dai singoli Comuni. Tramite intese fra gli stessi e la Provincia di riferimento possono essere adottati avvisi unici a livello di gruppi di Comuni, di Zone socio-sanitarie o anche di intere Province.

I Comuni adottano, entro la data del **30 settembre** di ogni anno, un unico avviso redatto coerentemente all'atto di indirizzo regionale. Le Province – al fine di garantire omogeneità sul proprio territorio e di fornire supporto tecnico ai Comuni – possono redigere uno schema di bando unico e relativa modulistica da trasferire ai Comuni.

I Comuni, le Province e la Regione si impegnano a dare la massima pubblicizzazione e diffusione degli incentivi economici individuali per la frequenza scolastica di cui al presente atto.

Al fine di pubblicizzare tali contributi presso i potenziali beneficiari nonché per facilitare la raccolta delle domande, i Comuni sono invitati ad attivare ogni forma di collaborazione con le Scuole del territorio di competenza.

Le domande vengono presentate dagli interessati al Comune ove ha sede la scuola presso cui si è iscritti, salvo i seguenti casi nei quali invece la domanda deve essere presentata al Comune di residenza:

a) nel caso in cui lo studente residente in Toscana frequenti una scuola in altra regione confinante che applichi il principio della residenza;

b) nel caso in cui lo studente, residente nei Comuni delle isole di Capraia o del Giglio, ed iscritto a scuola secondaria di secondo grado localizzata in comune diverso da quello di residenza, intenda richiedere la borsa di studio per le isole minori.

L'istruttoria delle domande viene effettuata dal Comune competente che provvede anche ai controlli di cui al paragrafo 3 nonché all'erogazione del beneficio stesso a favore del beneficiario.

2. Criteri per la formazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici

Al fine di promuovere equità nella distribuzione delle risorse sul territorio regionale e pari trattamento, i Comuni e le Province si attengono ai seguenti indirizzi generali per l'adozione degli avvisi e la formazione delle graduatorie.

A) Soglia ISEE: ai fini dell'ammissibilità della domanda di incentivo, la soglia ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente richiedente è fissato su tutto il territorio regionale come segue:

- 12.000,00 euro per l'a.s. 2008-2009; 13.500,00 euro per l'a.s. 2009-2010 e 15.000,00 euro per l'a.s. 2010-2011 per le borse di studio e per i contributi per libri di testo;
- 20.000,00 euro per le borse di studio riservate agli studenti delle Isole minori.

B) Cumulabilità degli incentivi: le borse di studio non sono cumulabili fra loro. I contributi per libri di testo sono invece cumulabili con le suddette borse di studio. La fruizione del servizio di comodato gratuito non è cumulabile con il contributo a rimborso dei libri di testo.

C) Importo incentivi: gli importi da corrispondere ai soggetti beneficiari sono quelli fissati dalla Regione con proprio atto di indirizzo.

D) Criteri per la formazione delle graduatorie. I Comuni predispongono le graduatorie dei soggetti che hanno presentato domanda per l'acquisizione dei diversi benefici. Le graduatorie vengono stilate in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso. Le graduatorie dei Comuni vengono trasmesse alle Province di riferimento.

E) Compensazioni e riequilibrio dei fondi a livello territoriale

Le Province effettuano il riparto definitivo dei fondi disponibili sulla base delle graduatorie stilate e trasmesse dai Comuni e del relativo fabbisogno, anche effettuando operazioni di compensazione e riequilibrio fra Comuni finalizzate ad assicurare un utilizzo efficace ed equo delle risorse disponibili a livello provinciale. Le Province trasmettono alla Regione le assegnazioni definitive dei singoli Comuni, per l'erogazione dei fondi spettanti.

Nel caso si registrino eccedenze di fondi in una o più Province e carenze di fondi in una o più Province, la Regione provvede a riassegnare e redistribuire i fondi eccedenti in una o più aree provinciali a copertura delle carenze registrate in altre aree proporzionalmente al fabbisogno di queste ultime, al fine di assicurare un utilizzo efficace ed equo delle risorse disponibili a livello regionale.

F) Integrazione con risorse proprie

I Comuni possono:

- alzare la soglia regionale ISEE per l'ammissibilità della domanda;
- aumentare gli importi regionali dei benefici

qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- presenza di risorse aggiuntive proprie

- copertura di tutti gli aventi diritto in base ai requisiti regionali, mediante erogazione degli importi regionali.

3. Controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte

I Comuni sono tenuti ad effettuare controlli - ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti - sulla veridicità delle dichiarazioni ISEE prodotte.

I controlli attinenti la dichiarazione sostitutiva unica attestante la situazione economica devono in ogni caso interessare almeno il 20% dei soggetti risultati aventi diritto al beneficio.

In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre la decadenza del beneficio stesso e la restituzione di quanto eventualmente già erogato, il soggetto interessato perde il diritto a richiedere anche per il futuro gli incentivi di cui al presente atto ed è fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Gli elenchi dei beneficiari degli incentivi sono inviati alla Guardia di Finanza delle Province di riferimento: i componenti del nucleo familiare di appartenenza degli studenti che beneficiano di interventi che richiedono un accertamento delle condizioni economiche sono inseriti nelle categorie che vengono assoggettate ai massimi controlli.

C. Norma transitoria - Modalità e tempi per assegnazione risorse e attuazione interventi per l'anno scolastico 2008-2009

Limitatamente all'anno scolastico 2008-2009, in considerazione dei tempi di approvazione della presente delibera di indirizzo, la tempistica è ridefinita come segue.

1. Borse di studio e contributi libri di testo

Le Province effettuano il riparto delle risorse assegnate dalla Regione fra i Comuni del proprio territorio entro il **30 novembre 2008**. Entro la stessa data esse indicano ai Comuni le modalità operative e procedurali per la trasmissione delle graduatorie.

I Comuni adottano i bandi per l'erogazione dei benefici entro il **20 dicembre 2008** e trasmettono alle Province entro il **20 febbraio 2009** le graduatorie dei soggetti in possesso dei requisiti per ottenere i diversi incentivi messi a bando.

Sulla base dei fabbisogni effettivi registrati dai Comuni, le Province procedono ad adottare le assegnazioni definitive dei fondi fra i Comuni.

L'assegnazione definitiva ai Comuni viene effettuata dalle Province anche attraverso compensazione fra i Comuni del territorio provinciale, al fine di assicurare un utilizzo efficace ed equo delle risorse disponibili.

Le Province comunicano alla Regione **entro il 31 marzo 2009** gli esiti delle graduatorie definitive dei Comuni del proprio territorio e le relative assegnazioni finanziarie relativamente ai diversi incentivi.

La Regione provvede ad erogare ai Comuni i finanziamenti spettanti per i libri di testo e per le borse di studio, al ricevimento dei dati relativi alle graduatorie ed assegnazioni definitive da parte di ciascuna Provincia

2. borse di studio per le isole minori

I Comuni delle Isole di Capraia e del Giglio adottano i bandi per l'erogazione delle borse entro il **10 dicembre 2008** e trasmettono alla Regione – Settore Infanzia e Diritto agli Studi - entro il **31 gennaio 2009** le graduatorie dei soggetti in possesso dei requisiti per ottenere la borsa.

I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi al fabbisogno rilevato e alla sua distribuzione per fasce ISEE, al numero dei soggetti beneficiari, con l'indicazione degli importi spettanti.

La Regione provvede ad effettuare il riparto fra i due Comuni sulla base degli aventi diritto. Qualora il fabbisogno risulti superiore agli stanziamenti previsti, la Regione entro il **10 febbraio 2009** opera il riparto delle risorse disponibili proporzionalmente al fabbisogno dei due Comuni. Qualora lo stanziamento regionale risulti invece in eccedenza rispetto al fabbisogno rilevato nei due Comuni, la Regione potrà utilizzare il residuo nell'ambito delle risorse per gli altri incentivi economici per il DS.

Le graduatorie definitive sono inviate dai due Comuni alla Regione entro il **20 febbraio 2009**. La Regione provvede ad erogare ai Comuni i finanziamenti spettanti.